

# I trasferimenti di Non-fungible tokens della crypto art nella disciplina dell’IVA e delle imposte sui redditi

*Roberto Iaia*

Avvocato cassazionista in Padova e Milano. Università degli studi di Padova.

DOI: 10.54103/milanoup.150.c187

ABSTRACT: Negli ultimi anni, la circolazione dei Non-fungible tokens, correlati a opere d’arte, ha assunto particolare rilievo. Il contributo si propone di analizzarne i principali riflessi fiscali alla luce del sistema dell’IVA e delle imposte sui redditi.

In recent years, the circulation of Non-fungible tokens related to works of art has taken on particular importance. The contribution aims to analyse the main fiscal implications in light of the VAT and income tax system.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I crypto-assets e i NFTs nella normativa tributaria. Programma di indagine - 3. Profili oggettivi e soggettivi dell’IVA. La “abitudine” dell’attività economica - 4. Delimitazione del presupposto oggettivo e principio di accessoriaietà - 5. La territorialità dell’imposta e il Reg. (UE) n. 282/2011 - 5.1. (Segue): le nuove prospettive della Direttiva (UE) 2023/2226 (“DAC8”) - 6. La natura dell’operazione di trasferimento - 7. La problematica determinazione dell’imponibile IVA - 7.1. Le operazioni permutative – 8. L’aliquota applicabile - 9. L’imposizione reddituale e la territorialità della fattispecie - 10. Le categorie di reddito e i proventi del trasferente - 11. I redditi diversi e la posizione dell’avente causa degli NFTs remunerati con cryptocurrency payments nel regime anteriore alla L.n. 197/2002 - 12. La L. n. 197/2022 e il regime dei crypto-assets ai fini delle imposte sui redditi - 12.1. (Segue): la determinazione dell’imponibile in base al “valore normale” - 12.2. (Segue): criticità proprie della norma residuale in tema di redditi diversi - 12.3. (Segue): la particolare disciplina della permuta per i redditi diversi - 13. Nota conclusiva

## 1. Introduzione

I c.d. Non-Fungible Tokens (NFTs) possono essere definiti alla stregua di “certificati” crittografici digitali, che recano elementi identificativi e codici informativi irripetibili e unici. Non sono emessi da una pubblica autorità e attribuiscono al titolare il diritto di disporne, mediante una “chiave privata”, nella cornice di una *blockchain* (di regola, *Ethereum*), il più rilevante esempio di “tecnologia di registro distribuito” (*distributed ledger technology: DLT*), una sorta di “libro mastro” dei negozi giuridici che trovano adito in seno a piattaforme

informatiche (da ultimo, v. art. 3, par. 1, nn. 1) e 2) del Reg. (UE) n. 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività, c.d. “*MiCA*”:<sup>28</sup> *Market in Crypto-Assets*). Sono correlati a protocolli di transazione computerizzati che danno corso all’esecuzione (dei termini) di contratti che si perfezionano in formato digitale, a prescindere dalla volontà delle parti (*smart contracts*). NFTs possono associarsi a opere delle arti figurative, cinematografiche, teatrali, musicali, letterarie etc. (c.d. *crypto art*); assolvono alla funzione di attestare la titolarità digitale dell’opera stessa e, così, neutralizzano il pericolo di contraffazioni (per un inquadramento, Paoloni, in Cardella, Della Valle, Paparella, 2023:3; Ante 2022:216; Canepa, Shah, Visconti 2022:63; Moro Visconti 2021:472; Popescu 2021:26; Valera, Valdés, Viñas 2021:1).

A propria volta, l’opera artistica di riferimento può essere virtuale o materiale, originale o una creazione, anche nota, del passato (p. es., la riproduzione di un quadro antico o della partitura di un compositore classico; v. Moro Visconti 2021:474). In simili ipotesi, l’unicità deriva dall’associazione dell’opera al token<sup>29</sup>.

## 2. I crypto-assets e i NFTs nella normativa tributaria. Programma di indagine

Fino alla L. di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), la normativa tributaria non aveva denotato una particolare attenzione alla materia. Nel settore della fiscalità, i contributi scientifico-accademici dedicati esclusivamente agli NFTs non sono molto numerosi (Cardella 2022:1; da ultimo, in Cardella, Della Valle, Paparella, 2023: 427, insieme agli ulteriori lavori, qui ricordati, inclusi in tale volume). Invece, si è registrata una maggiore attenzione ai *crypto-assets* in generale e, in misura preponderante, alle criptomonete (sui primi, Pierro 2023:13; per le seconde, in ambito internazionale, Bal 2013:357; 2014:33; 2015(1):267; 2015(2):380; Wolf 2014:254; Kothari 2017:373 e, fra gli studiosi italiani, Capaccioli 2014:27; Trenta 2016:949; Corasaniti 2018:45; Scarcella 2018:103; Conte 2019:67, 2023(1):1, 2023(2):1; Contrino, Baroni 2019:11; Pierro 2020:103; Salvini 2020:165; Scalia 2020:1; Iaia 2021:274).

28 Il presente contributo è aggiornato alla legislazione europea e nazionale, vigente alla data del 18 novembre 2023. In precedenza, rispetto al regolamento “*MiCA*”, fra i documenti di *soft-law*, v. Parlamento europeo, Ris. 3 ottobre 2018 sulle “*tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione*”, n. 2017/2772(RSP).

29 La dimensione virtuale del c.d. metaverso assume peculiare rilievo soprattutto per le arti figurative, dato che favorisce la visualizzazione polidimensionale dell’opera sottostante al NFT. Il *web* è arrivato a ospitare vere e proprie gallerie o musei digitali, per lo più radicati sulla cit. *blockchain Ethereum*.

Per molti aspetti, anche dopo la L. n. 197/2022, risulta affidato all'interprete il compito di individuare le norme fiscali di riferimento alle quali sussumere le fattispecie in materia.

Quanto ai Non-Fungible Tokens, con la circ. n. 30/E del 2023, l'Agenzia delle Entrate li ha inquadrati come cripto-attività che rappresentano «l'atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico); gli NFTs non sono quindi reciprocamente intercambiabili»<sup>30</sup>.

Sullo sfondo, queste parole riecheggiano le puntuali espressioni dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), il quale ha definito gli NFTs come «certificati digitali unici, registrati in una blockchain, utilizzati come mezzo per registrare la proprietà di un oggetto, come un'opera d'arte digitale o un oggetto da collezione. Il termine non è inteso come l'elemento digitale in sé, bensì come il mezzo di certificazione» riferito all'opera stessa (v. Imbruglia, in Cardella, Della Valle, Paparella, 2023:91)<sup>31</sup>.

Tra le ipotesi meritevoli di attenzione, appaiono di peculiare interesse gli atti giuridici di trasferimento della piena disponibilità (e, dunque, del diritto all'utilizzo e alienazione) degli NFTs della criptoarte, alla luce di alcuni, importanti risvolti che presentano per la disciplina delle più rilevanti imposte della legislazione tributaria, sul piano sistematico e per la rilevanza che presentano in termini di gettito: quelle reddituali e l'IVA. La manualistica di settore, nella c.d. parte speciale, tende ad affrontare l'analisi disciplinare dei singoli tributi, a partire da quelli sui redditi, cui segue quella del regime dell'IVA. Al contrario, l'elaborazione ermeneutica sul *genus* dei *crypto-assets* è anzitutto maturata, sul piano storico, in relazione all'IVA e presenta riflessi significativi anche per la *species* degli NFTs della criptoarte, in particolare per taluni profili afferenti la remunerazione dell'atto traslativo. Tanto suggerisce di investire l'ordine di esposizione e di occuparci, dunque e anzitutto, del regime dell'IVA.

Seguirà l'analisi di taluni aspetti dell'imposizione sui redditi, nell'assetto sia anteriore sia conseguente alla L. n. 197/2022, per trarre, infine, le conclusioni del percorso compiuto.

### 3. Profili oggettivi e soggettivi dell'IVA. La “abitualità” dell'attività economica

L'IVA è un tributo europeo: la disciplina fondamentale si rinviene nella Direttiva c.d. rifusa n. 2006/112/CE (v., in apicibus, l'art. 113 TFUE<sup>32</sup>). Pertanto, è all'ordinamento sovranazionale che è necessario guardare per un

30 Agenzia delle Entrate, circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E, par. 1, p. 8.

31 Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), *Directive concernenti l'esame dinanzi l'Ufficio. Parte B. Esame*, Alicante, 2022, 362-363.

32 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

primo tentativo di inquadramento delle fattispecie in esame. Anzitutto, l'applicabilità dell'imposta postula che sia perfezionata un'operazione nella cornice di una "attività economica" (art. 9 della Direttiva n. 2006/112/CE<sup>33</sup>) e, in specie, di un'attività d'impresa ovvero di arti o professioni (nella legislazione italiana, v. artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972).

Ne deriva che atti di trasferimento di tokens della cryptoarte da parte di un privato sono *out of scope*, completamente estranei all'orizzonte applicativo dell'IVA.

Per ravvisare una "attività economica" e, così, assumere rilevanza nel sistema dell'IVA, che gli atti traslativi di NFTs dell'arte virtuale dovranno essere perfezionati "a titolo oneroso", "verso corrispettivo" (nell'ordinamento italiano, v. artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972) e avere "carattere di stabilità" (art. 9 della Direttiva cit.) e, dunque, oggetto di un'attività esercitata in modo "abituale" (artt. 4, comma 1 e 5, comma 1 del D.P.R. n. 633 cit.). Riguardo all'esercizio "abituale", occorre considerare una recentissima sentenza di legittimità italiana maturata in ordine al concetto di "mercante d'arte", per distinguerlo da altre figure "limitrofe":

Va definito come *mercante di opere d'arte* colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio anche in maniera non organizzata imprenditorialmente - col fine ultimo di trarre un profitto dall'incremento del valore delle medesime opere; come *speculatore occasionale*, chi acquista occasionalmente opere d'arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile. Il *collezionista* è, infine, chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza. L'interesse del collezionista è quindi rivolto non tanto al valore economico della res quanto a quello estetico-culturale, per il piacere che il possedere le opere genera, per l'interesse all'arte, per conoscere gli artisti (...)»<sup>34</sup>.

La sentenza tende ad ascrivere *tout court* l'attività del "mercante d'arte" all'area dell'attività d'impresa<sup>35</sup>. Sembra una conclusione piuttosto affrettata e, per certi versi, apodittica.

Almeno a priori e in linea di principio, non appare possibile escludere un'attrazione dell'attività di chi pone in essere plurimi atti traslativi di tokens nell'alveo dell'esercizio di arti e professioni, ove la connotazione personale dell'attività del contribuente assuma preminente rilievo qualitativo rispetto all'organizzazione

33 Per "attività economica", deve intendersi «ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità» (art. 9, par. 1, 2° comma della Direttiva cit.).

34 Cass., sez. trib., 8 marzo 2023, n. 6874, par. 3.6.

35 Cass., sez. trib., n. 6874, cit., par. 3.7.

di persone e di mezzi per l'esercizio dell'attività stessa (v., *a contrariis*, art. 4, comma 1, ult. ipotesi del D.P.R. n. 633/1972).

Anche per la crypto art, tale organizzazione potrebbe non esistere o essere ridotta ai minimi termini e limitarsi a un dispositivo di *hardware* (un pc o un telefono mobile) collegato alla rete internet, per perfezionare i trasferimenti dei tokens<sup>36</sup>. In ogni caso, tali considerazioni recedono di fronte alle società commerciali e agricole e per gli enti commerciali residenti, in relazione ai quali la *forma juris* impronta l'intera attività in termini, appunto, "imprenditoriali" ai fini IVA (art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972). Ad ogni modo, la giurisprudenza sul "mercante d'arte" induce a riflettere su un prioritario dato di fondo. Il "mercante d'arte" è assoggettato a IVA, a differenza dello "speculatore occasionale" e del "collezionista", i quali non eserciterebbero una abituale "attività" (prima ancora che una "attività economica")<sup>37</sup>. Nondimeno, in relazione ai "mercanti della cryptoarte" affiora almeno un profilo meritevole di riflessione in rapporto al tributo ora in esame.

Per il titolare di NFTs artistici, lo stesso concetto di "abitualità", di atti intrinsecamente commerciali sembra assumere una peculiare declinazione. In seno a una piattaforma, il processo informatico alla base del perfezionamento delle alienazioni è automatico, tramite gli smart contracts. Così, il titolare del token artistico può introitare i relativi proventi in modo altrettanto automatico e istantaneo tramite il collegamento all'indirizzo elettronico, codificato nei metadati del token. Tale "automatismo" nel perfezionamento di atti traslativi e nella generazione dei relativi proventi non può essere alterato (Popescu 2021:28). A fronte della reiterazione di simili dinamiche applicative, sembra difficile non ravvisare un "mercante di (cripto)arte" e fattispecie rilevanti per l'IVA, alla luce delle coordinate disegnate dalla ricordata pronuncia.

Dall'applicabilità del tributo, derivano ulteriori questioni che passiamo a considerare.

#### 4. Delimitazione del presupposto oggettivo e principio di accessorietà

I tokens della virtual art risultano annoverabili fra i "beni giuridici" sul piano civilistico, in quanto entità suscettibili di essere "oggetto di diritti" (art. 810 c.c.; da ultimo, Pierro 2023:23 nonché i contributi di Paoloni, Giorgi, Vignoli, Paparella e Cardella, in Cardella, Della Valle, Paparella, 2023:3, 271, 334; 351,

<sup>36</sup> Al di fuori dei confini della presente indagine, si osserva come la distinzione si riverberi su alcuni aspetti della disciplina, soprattutto in relazione agli obblighi formali e strumentali, come l'inapplicabilità ai lavoratori autonomi del regime previsto per i commercianti al minuto, che contempla l'esonerazione dagli obblighi di emissione di fattura, se non richiesta dal cliente prima del perfezionamento dell'operazione (art. 22, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972).

<sup>37</sup> Sent. n. 6874 cit., *ivi*.

nt. 31; 429); anche al di là di simile inquadramento, non v'è dubbio che siano intangibles, privi di corporeità, di fisica materialità.

La constatazione è molto importante per il sistema europeo dell'IVA, a vari fini. L'art. 14, par. 1 della Direttiva n. 2006/112/CE qualifica *de jure* come “cessioni di beni” le operazioni aventi ad oggetto il “trasferimento del diritto di disporre di *beni materiali* come proprietario” («the transfer of the right to dispose of *tangible property* as owner», «le transfert du pouvoir de disposer d'un *bien corporel* comme un propriétaire» «la transmisión del poder de disposición sobre un *bien corporal* con las facultades atribuidas a su propietario») nelle versioni linguistiche ufficiali in lingua inglese, francese e spagnola). In via generale e residuale, l'art. 24 della stessa Direttiva comprende fra le “prestazioni di servizi” tutte le altre fattispecie e, dunque, anche le “cessioni” di beni privi di materialità, quali sono i NFTs. Inoltre, l'art. 25, par. 1, lett. a) precisa che «Una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro,» nella «cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo» (Cardella 2022: 3-4 nonché in Cardella, Della Valle, Paparella, 2023:431; in precedenza, con riferimento alle criptomonete, Iaia 2021: 298-299). Fra i corollari della qualificazione del trasferimento di NFTs artistici fra le prestazioni di servizi, consideriamo quelli di respiro generale<sup>38</sup>.

In primo luogo, si pone una questione di delimitazione del presupposto impositivo, sul piano oggettivo.

Difatti, non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni di diritti d'autore sulle opere d'arte da parte dei medesimi autori, dei loro eredi o legatari (art. 3, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972). Tale evenienza può presentarsi, naturalmente, per la cryptoarte ove il token sia riferito a una creazione inedita e originale del titolare o di suoi successori, trasferita in associazione con il token stesso (Cardella 2022: 7 e in Cardella, Della Valle, Paparella 2023:434).

L'esito vale certamente laddove la creazione sottostante sia, a propria volta, digitale e, dunque, *intangibile*. Sul punto, l'esegesi amministrativa ha adottato un approccio c.d. “look through”. Qualora l'opera sottostante abbia natura “fisica”, il trasferimento riguarderebbe l'opera stessa, con attrazione dell'intera

---

38 Fra i corollari specifici, si può annoverare l'inapplicabilità del c.d. “regime del margine” dei beni usati, in forza del quale la base imponibile delle operazioni rilevanti è costituita, giustappunto, dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa al margine stesso. Il margine del soggetto passivo-rivenditore è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo di acquisto (art. 315 della Direttiva n. 2006/112/CE). La disciplina riguarda anche “oggetti d'arte”. Al di là della qualificazione giuridica di tale insieme (su cui, ad altro proposito, v. *infra*, par. 8), il margine non si applica certamente agli atti di trasferimento di NFTs artistici: il relativo regime si riferisce a “cessioni di beni” (v. p. es., artt. 313, par. 1 e 314 della Direttiva n. 2006/112/CE; nel diritto italiano, v. art. 36 del D.L. n. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85/1995) e non anche a “prestazioni di servizi” quali sono i trasferimenti dei tokens che qui ci occupano (come vedremo, *amplius*, al par. 4).

fattispecie (e, dunque, anche del NFT associato all'opera) al regime dell'operazione principale<sup>39</sup>.

Si tratta di una soluzione che deve essere vagliata al lume del consolidato *case law* europeo sulle operazioni accessorie ai fini dell'IVA, il quale, sul punto, risente dell'influenza della cultura giuridica romanistica (*accessorium sequitur principale*), ove ha ravvisato

un'operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica inscindibile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò è quanto si verifica, segnatamente, nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati come costituenti la prestazione principale, mentre altri elementi, al contrario, debbano essere considerati come una o più prestazioni accessorie che condividono il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale. In particolare, una prestazione dev'essere considerata accessoria rispetto ad una prestazione principale qualora essa costituisca per la clientela non un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore<sup>40</sup>.

Allora, occorre chiedersi se l'attrazione del NFT al regime dell'opera d'arte materiale sottostante valga sempre e comunque, in modo assoluto, come parrebbe desumibile dalla perentoria interpretazione amministrativa al riguardo<sup>41</sup>.

È ben possibile, infatti, che il baricentro della complessa fattispecie negoziale sia, appunto, calibrato sulle particolarità e unicità del token infungibile il quale, per le ragioni più svariate, può destare l'attrazione di potenziali acquirenti ben più dell'*opus* cui lo stesso NFT si riferisce.

## 5. La territorialità dell'imposta e il Reg. (UE) n. 282/2011

Definiti i confini del presupposto, è necessario interrogarsi sulla base di quale regime nazionale e con quale aliquota sia applicabile l'imposta. Difatti, operazioni rilevanti ai fini del tributo sono quelle che si perfezionano "nel territorio dello Stato" (così, nella legislazione italiana, l'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972). La domanda si pone con immediata evidenza: le operazioni afferenti la cryptoarte

39 Così, in relazione alle prestazioni di servizi elettronici, di cui subito *supra* nel testo, Agenzia delle Entrate, circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E, par. 3.7.1.3, 92; v. anche *sub* 94, per l'ipotesi (estranea all'oggetto della presente indagine) in cui la *tokenizzazione* infungibile riguardi non la proprietà, ma diritti di sfruttamento economico.

40 V., p. es., fra le più recenti, Corte di giustizia, 4 maggio 2023, causa C-516/21, *Finanzamt X*, punti 29-30; Corte di giustizia, 17 ottobre 2019, causa C-692/17, punto 32; Corte di giustizia, 13 marzo 2019, causa C-647/17, *Syf*, punto 26.

41 Agenzia delle Entrate, circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E, par. 3.7.1.3, 92 ss. cit.

(e i *crypto-assets* in genere) si concludono sulla rete internet mondiale, la quale risulta a-territoriale *in thesi*.

Dalla risposta all'interrogativo, dipendono numerosi riflessi, fra i quali, anzitutto, la individuazione dell'aliquota applicabile, dal momento che, *de jure condito*, il processo di armonizzazione e integrazione europea è orientato a un avvicinamento delle aliquote, ora mediante la Direttiva (UE) 2022/542, ma non affatto a un identico regime in ordine ai *tax rates*, tuttora variabili da Stato a Stato dell'Unione. Riguardo alla territorialità, il tentativo ermeneutico non può prescindere dalla rilevata constatazione che, alla stregua della Direttiva n. 2006/112/CE, il trasferimento di NFTs artistici è suscumbibile fra le prestazioni di servizi, stante l'immaterialità dell'oggetto. Ne deriva che il luogo di perfezionamento dell'operazione è quello di localizzazione del destinatario della prestazione (c.d. *destination principle*: artt. 44 e 58, par. 1 della Direttiva n. 2006/112/CE).

Nel settore in esame, per individuarlo, appare rilevante il Reg. (UE) n. 282/2011, di esecuzione della Direttiva n. 2006/112/CE. In particolare, risulta corretto affermare che i trasferimenti di NFTs, a prescindere dall'opera fisica sottostante (*asset off-chain*), di NFTs associati a un'opera digitale (*asset on-chain*)<sup>42</sup> o materiale di carattere accessorio, siano riconducibili tra i "servizi prestati tramite mezzi elettronici" (v. art. 7 del Reg. cit.; sul punto, Cardella 2022: 5 e in Cardella, Della Valle, Paparella 2023:431<sup>43</sup>). Proprio in relazione ai "servizi prestati tramite mezzi elettronici", il Reg. n. 282 semplifica la localizzazione dell'operazione (*amplius*, sull'argomento, pur movendo dalla prospettiva delle monete virtuali, Iaia 2021: 306 ss.). Così, per le ("cessioni", *rectius*) prestazioni di servizi, aventi ad oggetto il trasferimento di NFTs, se rivolte ad operatori economici (fattispecie *business-to-business: B2B*), rileva l'art. 20 del Reg. n. 282, calibrato sulle "informazioni rese" dallo stesso "destinatario". Naturalmente, il regime non riposa in modo esclusivo su di esse: il destinatario potrebbe avere interesse a fare apparire una propria ubicazione di convenienza, in uno Stato che applica una minore aliquota del tributo. Pertanto, tali informazioni devono comunque essere sottoposte dal trasferente a «normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli d'identità o di pagamento» e possono includere, in prima battuta, «il numero di identificazione IVA» del destinatario (art. 20, par. 2 del Reg. cit.).

Inoltre, per simili trasferimenti, come per quelli rivolti a privati (*business-to-consumer: B2C*), rilevano le generali "Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del destinatario" (artt. 24-*bis* ss. del Reg.). L'ubicazione del destinatario in alcuni luoghi, normativamente individuati, consente la localizzazione dell'operazione: così l'identificazione di una postazione Wi-Fi o un Internet café permettono di

42 Sia perché digitale *ab origine* sia perché frutto di una digitalizzazione *ex post* di un'opera fisica originaria.

43 Così anche Agenzia delle Entrate, circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E, par. 3.7.1.3, 91-92, cit.

riferire la territorialità allo Stato di rispettiva collocazione (art. 24-*bis*, par. 1 del Reg.).

Con puntuale riferimento al trasferimento di NFTs a privati, rileva il luogo di stabilimento o quello di ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario o quello identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di servizi erogati attraverso reti mobili (art. 24-*ter*, par. 1 del Reg.). Per tutte le operazioni, anche B2C, di cruciale rilevanza è la possibilità di localizzare, in via presuntiva, il destinatario delle prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici e, dunque, pure degli NFTs, «sulla base di due (...) elementi di prova non contraddittori» («two items of non-contradictory evidence»: art. 24-*ter* cit.). Può esserne sufficiente uno, solo a fronte di operazioni, «al netto dell’IVA, effettuate da un soggetto passivo a partire dalla sede della propria attività economica o da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro» ove non valicasse il confine di «100.000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale» nell’anno interessato e in quello precedente (comma 2). Per le fattispecie di ammontare superiore, la concordanza fra almeno due elementi potrebbe riguardare, ad esempio, l’indirizzo di fatturazione del destinatario (lett. a), quello di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal medesimo soggetto o qualsiasi metodo di geolocalizzazione (lett. b) ovvero, in via generale e residuale, «altre informazioni commerciali pertinenti» (lett. e), reperibili dalle fonti più varie (visure camerali, ricerche sulla rete *internet*, etc.).

In mancanza di due elementi concordanti, la prova presuntiva non può ritenersi radicata. In caso di dichiarazioni o documenti mendaci resi dal destinatario, nessuna conseguenza deriverebbe a detrimento del trasferente gli NFTs che, su tali dichiarazioni o documenti, avesse riposto il proprio affidamento. All’opposto, com’è intuibile, nessun affidamento sarebbe invocabile ove il medesimo dante causa fosse consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole del mendacio altrui, in linea con una radicata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di frodi IVA<sup>44</sup>.

### 5.1. (Segue): le nuove prospettive della Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8)

Proprio in materia di (individuazione della) territorialità dell’operazione, dischiude nuovi scenari la Direttiva (UE) 2023/2226, l’ottava delle più recenti sulla cooperazione amministrativa infra-europea (*Directive on administrative cooperation: DAC8*). L’intervento normativo muove dalla premessa che, ai fini dell’imposizione delle fattispecie afferenti i crypto-assets in generale, «gli Stati membri hanno adottato norme e fornito indicazioni che differiscono da uno Stato

<sup>44</sup> Corte di giustizia, 12 gennaio 2006, cause C-354/03, C-355/03 e C-484/03, *Optigen e a.*, punto 46; Corte di giustizia, 6 luglio 2006, cause C-439/04 e C-440/04, *Axel Kittel e a.*, punto 43; Corte di giustizia, 4 giugno 2020, causa C-430/19, *CF*, punto 43, in ordine alla (in) detraibilità dell’IVA nei confronti del cessionario/committente in caso di violazioni tributarie del cedente/prestatore.

membro all'altro. Tuttavia, la natura decentrata delle cripto-attività rende difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi fiscali» (considerando 6).

La Direttiva disegna i lineamenti di un regime comune *ad hoc* di cooperazione fra gli stessi Paesi dell'Unione, per semplificare i controlli fiscali, alla luce delle peculiarità e a-territorialità dei crypto-assets, sulla base delle indicazioni desumibili da documenti di *soft law* dell'OCSE, *in primis* il *Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard* (CARF) del 26 agosto 2022 (considerando 9 della DAC8)<sup>45</sup>.

L'atto normativo riprende la logica, comune a precedenti Direttive, in particolare la n. 2018/822 (DAC6), di coinvolgere i protagonisti della fattispecie di rilievo impositivo, attribuendo a loro obblighi di collaborazione con le amministrazioni fiscali nazionali, prima (e in funzione) dell'eventuale innesco di controlli tributari. Su questa strada, l'art. 1, n. 6 della DAC8 ha introdotto un nuovo art. 8 *bis quinquies* in seno alla prima Direttiva sullo scambio di informazioni n. 2011/16/UE (DAC1), in forza del quale i prestatori di servizi informatici (i c.d. "Prestatori di Servizi per le Cripto-attività", "Reporting Crypto-Asset Service Providers") dovranno inviare, all'autorità nazionale di riferimento, informazioni relative ai soggetti che si avvalgono dei loro servizi di negoziazione e scambio di crypto-assets.

Fra le informazioni, oggetto di *disclosure*, rientra, appunto, la localizzazione delle parti (8 *bis quinquies*, par. 3, lett. a) della DAC1). Le amministrazioni nazionali provvederanno automaticamente alla «comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti» (art. 3, punto 9), comma 1, lett. a) della DAC1, inserito dall'art. 1, n. 1), lett. a) della DAC8).

Le Direttive sulla cooperazione infra-europea investono, tradizionalmente e *in primis*, il settore delle imposte sui redditi; tuttavia, la DAC8 trova applicazione anche per l'IVA (nuovo art. 16, par. 1 della DAC1, nel testo dell'art. 1, n. 7), lett. a) della DAC8). La DAC8 dovrà essere recepita dai legislatori nazionali entro il 31 dicembre 2025, per applicare le relative norme dal 1° gennaio 2026 (art. 2, par. 1 della DAC8).

L'orizzonte di riferimento non è certo limitato all'Unione e, dunque, a livello puramente regionale, stante, evidentemente, la portata globale (della circolazione) dei crypto-assets e, fra questi, degli NFTs. Proprio a questo proposito, il 10 novembre 2023, il Segretario Generale dell'OCSE, Mathias Cormann, ha

---

45 In specie, la parte I. Inoltre, la stessa DAC8 (al considerando 9 cit.) raccomanda agli Stati membri di attuare la Direttiva, alla luce dei commenti sul modello di accordo tra autorità competenti, veicolati dal documento dell'OCSE dell'8 giugno 2023, «Norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali: quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e aggiornamento 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni».

annunciato che quarantotto Paesi intendono attuare il CARF entro il 2027, con un elenco che abbraccia, fra gli altri, il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Svizzera, l'Australia, il Canada, il Sudafrica<sup>46</sup>. Lo stesso CARF<sup>47</sup> e il considerando 14 della DAC8 riferiscono l'applicazione dei doveri di collaborazione, nel *genus* dei crypto-assets, solo ad "alcuni token non fungibili" («certain *non-fungible tokens*»; «certains *jétons non fungibles*», «bestimmte *nicht fungible Token*», «determinados *criptoactivos no fungibles*» nelle versioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola della Direttiva). La locuzione va correlata alla parte di proposizione che la precede ove correla l'attivazione degli obblighi di informativa all'assenza di un'autorità centrale per l'emissione e la circolazione dei crypto-assets: il «concetto generale di cripto-attività è molto ampio e comprende anche le cripto-attività che sono state emesse in modo decentralizzato» (considerando 14 cit.). Anche tale precisazione è in linea con il testo del CARF<sup>48</sup>, il quale, in termini puntuali, annovera *apertis verbis* fra i crypto-assets rilevanti pure i «non-fungible tokens (NFTs) representing rights to (...) *works of art* (...) that can be traded or transferred to other individuals or Entities in a digital manner»<sup>49</sup>. Nessun dubbio, quindi, circa l'operatività dei doveri di *disclosure* in riferimento ai tokens infungibili della cripto-arte che circolino su piattaforme.

La *ratio* di fondo è chiara. Proprio l'emissione e trasferimento di NFTs in modo decentralizzato complica l'attività accertativa tributaria; donde, la necessità di potenziarla *ex ante* attraverso obblighi informativi preliminari a carico dei *Reporting Crypto-Asset Service Providers*. Stando così le cose, il quadro normativo *in fieri* potrebbe superare la necessità di avvalersi delle presunzioni per le prestazioni di servizi elettronici del Reg. n. 282, ai fini dell'individuazione del luogo di perfezionamento dell'operazione, ove la nuova disciplina europea e quella domestica di attuazione assicurino idonei presidi per garantirne l'effettività.

A quest'ultimo proposito, sarà rilevante l'impianto sanzionatorio che sarà adottato a livello domestico, il quale dovrà tradursi nella previsione di misure afflittive (oltre che) proporzionate, (anzitutto) effettive e dissuasive (art. 25 *bis* della DAC1 introdotto dall'art. 1, n. 14) della DAC8).

46 <https://www.oecd.org/newsroom/secretary-general-mathias-cormann-welcomes-pledge-by-48-countries-to-implement-global-tax-transparency-standard-for-crypto-assets.htm> .

47 *Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard*, Paris, 2022, *Introduction*, 11, n. 13.

48 «The definition of Crypto-Assets thereby targets those assets that can be held and transferred in a decentralised manner, without the intervention of traditional financial intermediaries, including stablecoins, derivatives issued in the form of a Crypto-Asset and certain non-fungible tokens ("NFTs")»: *Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard*, cit., *Introduction*, 11, n. 13.

49 *Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard*, cit., *Commentary on Section IV: Defined terms Paragraph IV (A) – Relevant Crypto-Asset*, 47, n. 4.

## 6. La natura dell'operazione di trasferimento

Esaminati i profili territoriali, si pone la delicatissima questione del trattamento fiscale del trasferimento di NFTs a titolo oneroso, con peculiare riguardo al corrispettivo, quando ha ad oggetto monete virtuali e, soprattutto, *ether*.

Per l'approccio ai relativi temi, assume cruciale rilevanza la sentenza *Hedqvist* della Corte di giustizia, la quale ha ritenuto applicabile l'esenzione per i cambi valutari (art. 135, par. 1, lett. e) della Direttiva n. 2006/112/CE cit.) anche alle operazioni (c.d. *crypto-to-fiat*) di *exchange* fra monete virtuali (nella specie, il *bitcoin*) e tradizionali (fiorino svedese) e viceversa<sup>50</sup> (Wolf 2014:254; Trenta 2016:949; Iaia 2021:274).

La Corte si è dimostrata consapevole della irriducibilità giuridica delle criptomonete a quelle aventi corso legale ossia alle "valute", in senso proprio e stretto. Conclusione, questa, inevitabile stante il fatto che le prime, a differenza delle seconde, non sono (ad oggi) emesse dalla Banca Centrale Europea o da banche centrali degli Stati membri (art. 128 TFUE) e risultano inidonee ad essere strumento di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, non fisiologicamente rifiutabile dal creditore (nella prospettiva italiana, v. art. 1277, comma 1 c.c.).

Nondimeno, i giudici europei hanno valorizzato una sorta di assimilazione finalistica delle criptomonete alle valute *fiat*, ove ambedue assolvano comunque alla funzione di strumento di pagamento di beni e/o servizi. Tale assimilazione sarebbe avvalorata da una apertura testuale della norma di esenzione verso un simile orizzonte ermeneutico, alla luce delle versioni linguistiche ufficiali inglese, finnica e italiana, che lascerebbero un varco aperto alla applicabilità della previsione a operazioni di cambio relative a monete *tout court*, non necessariamente aventi corso legale. La pronuncia rivela numerose criticità, sulle quali non è possibile indugiare particolarmente nell'economia del presente contributo (*amplius*, Iaia 2021:282).

In estrema sintesi, basti constatare che l'esegesi estensiva della Corte di giustizia non trova, in realtà, alcun riscontro testuale nelle versioni linguistiche da essa considerate, le quali, invece e in vario modo, alludono a operazioni di cambio con monete aventi corso legale. Inoltre, già *ab imis*, l'interpretazione estensiva confligge con la necessità di una lettura, all'opposto, restrittiva delle norme di esenzione, più volte additata dalla stessa Corte di giustizia, dato che costituiscono eccezioni al fondamentale principio di neutralità dell'IVA per gli operatori economici (art. 1, par. 2, comma 2 della Direttiva n. 2006/112/CE<sup>51</sup>). Al contrario, le esenzioni accompagnano il mancato addebito del tributo sul cessionario in rivalsa (nella prospettiva italiana, v. art. 18 del D.P.R. n. 633/1972)

50 Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, causa C-264/14, *Hedqvist*.

51 «A ciascuna operazione, l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».

alla indetraibilità dell'imposta sugli acquisti e importazioni (sul regime di detraibilità, v. artt. 167 ss. della Direttiva 2006/112/CE e 19 ss. del D.P.R. n. 633). In sostanza, in relazione alle fattispecie esenti, l'operatore economico non assume una posizione dissimile da quella di un consumatore finale, siccome definitivamente inciso dall'onere del tributo.

L'alterazione del principio di neutralità, cardine del sistema europeo dell'IVA<sup>52</sup>, non tollera ulteriori eccezioni rispetto a quelle esplicitamente sancite<sup>53</sup>. Sicché, invero, una piena assimilazione, anche funzionale, alla valuta tradizionale, si potrà ravvisare per il c.d. “gettone di moneta elettronica” (*electronic money token* o *e-money token*) ossia un “crypto-asset”, stabilizzato mediante l'ancoraggio a una sola moneta avente corso legale, quale il dollaro o l'euro (c.d. *dollar-stablecoin*, *euro-stablecoin*). Difatti, il Reg. “MiCA” n. 2023/1114 ha equiparato *de jure* l'*e-money token* alla moneta elettronica *tout court*, rientrando nel sistema valutario istituzionale di ogni Stato membro (artt. 3, par. 1, n. 7); 48, par. 2 e 3 del Reg. cit. in rapporto alla Direttiva n. 2009/110/CE). Ne deriva che, nella prospettiva del “MiCA”, un trasferimento di tokens della *virtual art* verso un corrispettivo in *e-money tokens* equivale a un atto traslativo remunerato con valuta tradizionale. In tutte le altre ipotesi e, quindi, nel frequente caso di alienazione di NFTs verso un pagamento con *ether* (*cryptocurrency payments*), nessuna assimilazione appare sostenibile. Tuttavia, la *Hedqvist doctrine*, per quanto assai discutibile, allo “stato dell'arte”, assume portata giuridicamente vincolante nell'esegesi della Direttiva.

Dalle statuizioni alle quali è giunta la Corte di giustizia, si dovrebbe desumere che ogni atto traslativo di NFTs, remunerato con *ether* o altra criptomoneta, sarebbe assimilabile a quelli in denaro *fiat*. Sicché, la moneta digitale sarebbe da trattare alla stregua di un corrispettivo in moneta tradizionale e, dunque, alla materia imponibile dell'operazione rilevante (art. 13 del D.P.R. n. 633/1972)<sup>54</sup>.

52 Cfr. Corte di giustizia, 25 marzo 2021, causa C-907/19, *Q*, punto 30; Corte di giustizia, 17 dicembre 2020, cause C-449/19, *WEG Tevesstraße*, punto 39; C-656/19, *Bakati*, punto 41, nonché C-801/19, *Franck*, punti 31 ss.; Corte di giustizia, 15 giugno 1989, causa C-348/87, *SUEA*, punto 13.

53 Commissione, Parere 3 giugno 1964, n. 64/406/CEE, “concernente le strutture e le modalità di applicazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto”, par. II, punto 1 e, in rif. alle esenzioni, par. VI, punto 2; Commissione, *Proposta della c.d. Sesta Direttiva* (n.d.r., poi, Direttiva n. 77/388/CEE) del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari, tredicesimo considerando.

54 Prova ne è che molte amministrazioni fiscali nazionali, come quella tedesca, britannica e svizzera, hanno affermato tale accostamento, proprio sulla base della sentenza *Hedqvist*, ben al di là delle operazioni di *exchange* cui essa si riferiva. Data la premessa che il cambio fra moneta digitale e tradizionale sarebbe esente dall'IVA, perché la prima risulterebbe funzionalmente accostabile alla seconda, allora i pagamenti con moneta digitale in sé sarebbero equiparabili a quelli con denaro avente corso legale. V., in Germania, già *Bundesministerium der Finanzen* - “BMF” -, v. 27 febbraio 2018 - III C 3 - S 7160-b/13/10001. *Umsatzsteuerliche Behandlung von Bitcoin und anderen sog. virtuellen Währungen*; *EuGH-Urteil vom 22. Oktober 2015*,

## 7. La problematica determinazione dell'imponibile IVA

Anche a voler assecondare la prospettiva e i riflessi della *Hedqvist doctrine*, affiora un *punctum pruriens*: l'esatta commisurazione del corrispettivo, determinato in criptomonete. Allo scopo, si è fatto riferimento a parametri quali l'"open value market" o alle "quotazioni private", desumibili dalla rete internet, individuate dall'emittente la fattura e, quindi, nel nostro caso, dal soggetto trasferente NFTs della cryptoarte nell'alveo di una "attività economica" (art. 9 della Direttiva cit.). Si è cercato di legittimare la soluzione sulla base dell'art. 91 della Direttiva "rifiuta" (Wolf 2014, 56<sup>55</sup>), la quale, tuttavia e a ben vedere, non appare correttamente invocabile nel nostro contesto di riferimento. Vero è che l'art. 91, par. 1 si riferisce *apertis verbis* a «elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni», che «siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima»; sicché, si potrebbe arguire che il trasferimento di NFTs verso criptomonete possa rientrare in tale ambito.

È il par. 2 della regola a presentare non pochi ostacoli a un simile esito.

Non appare praticabile il riferimento al "tasso di cambio applicabile" ossia alla «ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro» di collocazione territoriale dell'operazione «ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro». Ammesso e non concesso che si riesca a individuare con facilità lo Stato di localizzazione della prestazione<sup>56</sup>, resterebbe pur sempre il fatto che la norma evoca un riferimento a valute tradizionali, le uniche quotate su mercati ufficiali, negli Stati dell'Unione europea. Il comma 2, dello stesso art. 91, par. 2 della Direttiva apre la porta a un parametro alternativo, ugualmente impraticabile: l'«ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea al momento in cui l'imposta diventa esigibile. La conversione fra monete diverse dall'euro è effettuata utilizzando il tasso di conversione in euro di ciascuna di esse (...)». Anche in tal caso, è agevolmente individuabile l'insormontabile difficoltà che si frappone: la BCE non contempla certo un cambio fra monete tradizionali (l'euro, *in primis*) e quelle virtuali. Discende che i richiami all'"open value market" o alle "quotazioni" private, muovono dall'apprezzabile intento di

---

C-264/14, *Hedqvist*, par. II, primo periodo; nel Regno Unito, *Her Majesty's Revenue and Customs, Cryptoassets: tax for businesses. Policy paper*, (nel testo aggiornato al 20 dicembre 2019); in Svizzera, cfr. *Pubblicazioni della prassi. Info IVA n. 04, Oggetto dell'imposta*, par. 2.7.3.3., prima ipotesi, aggiornato al 18 novembre 2020. Si tratta di un *trend* ermeneutico che trova generali addentellati anche a livello internazionale: OCSE, *Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues*, Paris, 2020, 32 e 37.

55 Commissione, *Value Added Tax Committee*, 30 aprile 2015, *Working paper* n. 854, 14 ss. e 4 febbraio 2016, *Working paper* n. 892, 8.

56 V. par. 5.

risolvere il problema della determinazione dell'imponibile; tuttavia, non hanno il benché minimo fondamento nell'art. 91 né in altre disposizioni della Direttiva.

Dal versante del regime procedimentale, la DAC8 si muove entro il medesimo perimetro di vaghezza e indeterminatezza, ove riferisce la *disclosure* anche al “valore equo di mercato aggregato” dell'operazione (*aggregate fair market value*: così, p. es., il nuovo art. 8 *bis quinquies*, par. 3, lett. c), iv) ss. della DAC1 cit.), senza identificare con puntualità gli elementi per determinare la “equità” del “valore” né, a priori, il “mercato aggregato” da cui tale “valore” si desumerebbe. Pertanto, l'assetto complessivo che ne deriva appare tuttora lontano da una piena sintonia con il principio generale europeo di certezza del diritto<sup>57</sup>.

## 7.1. Le operazioni permutative

L'inesistenza di obiettivi e sicuri dati normativi di riferimento è acuita per gli scambi di diverse opere cripto-artistiche. Ai fini IVA, sarebbero senz'altro annoverabili fra le operazioni permutative: ciascun trasferimento costituirebbe corrispettivo in natura dell'altro (art. 11 del D.P.R. n. 633/1972; in riferimento alle criptomonete, Iaia 2021:316; in generale, sulle operazioni permutative, Vozza 2001:271 e 277; Cannizzaro 2014:318).

Sul punto, il *case law* europeo enfatizza il c.d. “valore soggettivo” ossia il corrispettivo che il soggetto trasferente (non l'avente causa) sarebbe disposto a pagare per il trasferimento stesso. In particolare, ai fini dell'art. 73 della Direttiva n. 2006/112/CE, dovrebbe rispecchiare «il valore realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi»<sup>58</sup>.

Al contrario, la legge italiana è protesa verso criteri oggettivi, ove statuisce che l'imponibile delle operazioni imponibili sarebbe costituito «dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse» (art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972). Non sembra un approccio armonico con l'ordinamento dell'Unione, il quale non generalizza affatto il ricorso al criterio del valore normale, ma lo circoscrive, in caso di opzione degli Stati membri, a fronte di «destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti» dal diritto interno (art. 80, par. 1 della Direttiva n. 2006/112/CE). Fra l'altro, la stessa normativa domestica prescrive che, per «valore normale, si intende l'intero importo che (...) il committente, al medesimo stadio

57 V., p. es., per alcune enunciazioni del principio, Corte di giustizia, 17 marzo 2021, causa C-585/19, *Academia de Studii Economice din București*, punto 79; Corte di giustizia, 11 novembre 2020, causa C-287/19, *DenizBank*, punto 108; Corte di giustizia, 27 marzo 1980, causa 61/79, *Denkavit*, punto 17.

58 Corte di giustizia, 19 dicembre 2012, *Orfey*, causa C-549/11, punto 44; v. pure Corte di giustizia, 17 dicembre 2020, causa C-449/19, *WEG Tevesstraße*, punto 27; Corte di giustizia, 5 febbraio 1981, causa C-154/80, *Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats*, punto 13.

di commercializzazione di quello in cui avviene (...) la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un (...) prestatore indipendente per ottenere i (...) servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale (...) prestazione» (art. 14, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972).

Sia il “valore soggettivo”, sia il “valore normale” sono insuscettibili di una sicura determinazione.

Dal primo versante, non appare così agevole individuare il “valore soggettivo” che il trasferente il token artistico attribuirebbe alle monete virtuali, contropartita del trasferimento stesso. Non risultano solidi parametri di riferimento, anche da quelli indicati dall’opinione, qui criticata, che enfatizza l’*open value market* o le “quotazioni private” del web. Anzitutto, il “valore soggettivo”, proprio perché tale, potrebbe e dovrebbe prescindere da tali riferimenti “oggettivi”, nella misura in cui non corrispondessero, appunto, al “valore” che il soggetto passivo dell’IVA, trasferente gli NFTs artistici, attribuisse alle criptomonete che intendesse procurarsi e non fosse allineato alla somma che il medesimo sarebbe disposto a pagare, come statuito dalla descritta giurisprudenza europea<sup>59</sup>. Inoltre, quanto alla determinazione del “valore normale” in sé, la difficoltà deriva dalla proliferazione di mercati di virtual art nell’intera rete mondiale, contraddistinti anche da spiccata volatilità di valori, accanto (e oltre) alle illustrate difficoltà a individuare un puntuale “luogo della prestazione” di trasferimento. Neppure appare di totale conforto il criterio residuale, in forza dal quale laddove «non siano accertabili (...) prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende: (...) le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi» (art. 14, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 633 cit.).

Se il (diritto al) NFT artistico, a propria volta, fosse stato acquistato in moneta virtuale, la quantificazione delle “spese sostenute” incontrerebbe i medesimi problemi di determinazione testé considerati.

## 8. L’aliquota applicabile

Le difficoltà di individuazione di una disciplina normativa in ordine alla determinazione dell’imponibile colloca più sullo sfondo l’ulteriore questione dell’aliquota applicabile, comunque rilevante. Difatti, quand’anche si ritenesse *de jure condito* agevolmente commisurabile (come non è) il corrispettivo del trasferimento, emergerebbe il problema dell’applicabilità dell’aliquota ridotta al 10% (in luogo di quella ordinaria del 22%), che la legge prevede per le operazioni afferenti, tra l’altro, gli “oggetti d’arte” (n. 127-*septiesdecies* della Tabella A, parte III, all. al cit. D.P.R. n. 633/1972).

---

59 V. nt. prec.

Per l'applicazione dell'aliquota agevolata, sono state espresse perplessità, dato che un NFT non rappresenterebbe di per sé un "oggetto d'arte" (Cardella 2022:7 e in Cardella, Della Valle, Paparella 2023:434). L'argomento sembra richiedere un approccio più articolato e sensibile anche all'enunciato principio di accessorialità. Da un lato, vero è che la riduzione dell'imposta al 10% ha natura agevolativa e, già in linea di principio, le norme agevolative presentano natura eccezionale, *ut sic*, di stretta interpretazione, come tali, insuscettibili di interpretazione estensiva<sup>60</sup>. Allora, simile applicazione estensiva non troverebbe adito qualora l'unicità e infungibilità del token in sé fosse preminente sull'opera sottostante ad esso associata, come nel caso di un NFT, ricercatissimo sul mercato, associato a (lla *tokenizzazione* di) un quadro del tutto privo di pregio artistico (e, dunque, privo di intrinseco valore economico) di un autore del tutto sconosciuto.

Dal versante contrario, a tutta prima, non sembrerebbe del tutto peregrina una lettura (non estensiva, quanto) evolutiva del concetto di "oggetti d'arte", allineata al principio di accessorialità e all'evoluzione delle nuove tecnologie e dei mercati, qualora il trasferimento riguardasse un token, giustappunto, meramente accessorio e "servente" rispetto a una (più importante) opera artistica cui si riferisce. Tuttavia, anche da questo crinale, si imporrebbe una limitazione. A priori, *in apicibus*, una dilatazione dello spettro dell'aliquota agevolata trova un ulteriore ostacolo nella Direttiva, il cui art. 98, par. 2 ammette sì l'applicazione di aliquote ridotte «alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III». Tuttavia, sono eccettuati i «servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera k)» ossia quelli «prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui all'allegato II», i quali, al n. 3) annoverano, fra l'altro e a titolo esemplificativo<sup>61</sup>, la «fornitura di immagini, testi e informazioni (...)». Sicché, in forza della norma europea, non appare applicabile l'aliquota ridotta, anche agli NFTs accessori a opere digitali o digitalizzate delle arti figurative e letterarie, per esplicita esclusione normativa.

Pertanto, il principio di accessorialità potrebbe consentire di ipotizzare l'applicazione dell'aliquota al 10% solo a fronte di NFTs che siano secondari rispetto alla cessione delle opere d'arte "fisiche", alle quali si correlano, e pure a quelle digitali, purché non espresse in "immagini, testi e informazioni".

60 Corte di giustizia, 10 marzo 2011, causa C-497/09 e a., *Bog*, punto 84; 18 marzo 2010, causa C3/09, *Erotic Center*, punto 15. Per alcune applicazioni nella giurisprudenza italiana, v. Cass., sez. trib., 12 aprile 2023, n. 9662; Cass., sez. trib., ord. 19 novembre 2020, n. 26317; Cass., sez. trib., 20 novembre 2019, n. 30138. Cfr., inoltre, Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 dicembre 2008, n. 478/E, nonché, *mutatis mutandis*, Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 luglio 2001, n. 100/E, riguardo all'aliquota ridotta sancita dall'art. 11, comma 2 della L. n. 522/1999, in tema di imposta sulle assicurazioni dei rischi della navigazione ed assimilate. Inizio modulo Fine modulo

61 L'All. in questione, difatti, è intitolato *Elenco indicativo*.

## 9. L'imposizione reddituale e la territorialità della fattispecie

Molti dei profili considerati ai fini dell'IVA, assumono rilievo, *mutatis mutandis*, pure per il sistema dell'imposizione sui redditi, a cominciare dalla territorialità. A questo specifico proposito, il regime delle imposte sui redditi è incardinato sul principio del c.d. utile mondiale: tutti i redditi del soggetto residente in Italia, ovunque prodotti, sono attratti a imposizione nel nostro Paese (v., per l'IRPEF, art. 2 del D.P.R. n. 917/1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi). Per il soggetto residente all'estero, in generale linea di principio, sono tassabili in Italia i redditi riferibili ad attività e/o a beni qui localizzabili (art. 23 del D.P.R. n. 917 cit.). Sul punto, si è affermato che «in assenza di indicazioni normative, l'unico elemento che potrebbe aiutare a collocare territorialmente il contribuente (...) è la chiave privata, custodita (localizzata) in un *wallet* (borsellino virtuale) (...)» (Pierro 2023:26, nt. 55). Tuttavia, di norma, un *e-wallet* è contraddistinto dalla pseudonimia del titolare e, anzitutto, trova albergo in formato, appunto, elettronico nella rete internet mondiale, la quale, per definizione, è a-territoriale. Pertanto, il riferimento alla chiave privata in sé e per sé, quale “unico elemento” di supporto alla localizzazione della fattispecie di rilievo impositivo in Italia rischia di rivelarsi infruttuoso, in difetto di ulteriori elementi identificativi *aliunde*. Né può prefigurarsi una *diretta* applicazione della disciplina delle presunzioni concepite dal Reg. n. 282/2011, il quale riguarda il distinto comparto dell'IVA<sup>62</sup> e, peraltro, risulta incentrata sulla localizzazione del destinatario, non dell'alienante, contribuente in Italia per i tributi reddituali, qualora ivi residente o dotato di stabile organizzazione per l'esercizio di attività commerciale (v., in ordine al diritto italiano, artt. 23, comma 1, lett. d); 73, comma 1, lett. d) e 162 del D.P.R. n. 917/1986)<sup>63</sup>.

## 10. Le categorie di reddito e i proventi del trasferente

Per i trasferimenti fiscalmente rilevanti in Italia, emerge una prima questione: la loro sussunzione alle singole categorie nelle quali si articola la disciplina, ciascuna caratterizzata da proprie regole. Basti pensare, *ex variis*, ai riflessi

62 Invero, in direzione opposta, si registra la tendenza giurisprudenziale a considerare l'applicazione di presunzioni, esclusivamente dettate ai fini IVA, come rilevanti pure per le imposte sui redditi. Così, p. es., Cass., sez. VI - 5, ord., 2 settembre 2022, n. 25917, *mutatis mutandis*, in relazione al D.P.R. n. 441/1997, recante le norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, testualmente riferibili alla sola IVA (artt. 3, comma 137, lettera a), della L. n. 669/1996 e 53 del D.P.R. n. 633/1972).

63 Difatti, il regime dell'IVA annovera gli atti traslativi di *intangibles* fra le prestazioni di servizi, in relazione alle quali il luogo fiscalmente rilevante è quello di ubicazione del destinatario (par. 5), mentre, all'opposto, alle specifiche finalità delle imposte sui redditi, si lascia preferire un inquadramento dei crypto-assets (e, quindi, degli NFTs) nell'ambito dei “beni immateriali” o di quelli produttivi di ricavi, come avremo modo di vedere (*infra*, nt. 38).

della individuazione del momento di emersione temporale del reddito, riferibile all'anno d'imposta di *percezione* (principio di cassa) se maturato nella cornice dei redditi di lavoro autonomo o diversi e, invece e di regola, nell'anno di insorgenza del *diritto alla percezione*, a prescindere dall'incasso (principio di competenza) ove sussumibile all'area del reddito d'impresa<sup>64</sup>. La prima distinzione rilevante si radica sul concetto di “abitualità” del trasferimento, come ravvisato per l’IVA. Difatti, i proventi maturati da un atto di alienazione, puramente occasionale, di NFTs della cryptoarte sarebbero attratti al regime dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. i), l) del D.P.R. n. 917/1986). Tuttavia, in proposito, si impongono le considerazioni espresse in merito alla giurisprudenza per i “mercanti d’arte”. In relazione ai tokens infungibili in questione, appare difficile escludere l’“abitualità” a fronte di reiterati trasferimenti mediante smart contracts della piattaforma informatica di riferimento. Alla stregua di tale giurisprudenza, deriverebbe l’attrazione al regime del reddito d’impresa<sup>65</sup> con gli stessi limiti dianzi

64 Semmai, in seno alla categoria del reddito d’impresa, il successivo mancato introito, riscontrato in un successivo periodo d’imposta, potrà avere rilievo per attivare quella posta rettificativa che è la sopravvenienza passiva (art. 101, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973).

65 In riferimento a tale categoria reddituale, i principi contabili internazionali (IAS 38, par. 8 ss.; IAS2; Reg. (CE) n. 1606/2002) inducono a propendere per un inquadramento dei crypto-assets in genere fra i beni immateriali (*Intangible assets*) o le rimanenze (*Inventories*), a seconda della funzione che esprimono (in ordine ai profili contabili, Paoloni, in Cardella, Della Valle, Paparella, 2023:6). Sul punto, pur in riferimento alle monete virtuali, appare significativo considerare il documento dell’IFRS - *Interpretations Committee, Holdings of Cryptocurrencies* del giugno 2019 (<https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/agenda-decisions/2019/holdings-of-cryptocurrencies-june-2019.pdf>), secondo il quale il principio contabile (IAS 2), relativo alle «rimanenze, si applica» ai “beni” in questione, «quando sono posseduti per il commercio nell’ordinario svolgimento degli affari» (*IAS 2 Inventories applies to cryptocurrencies when they are held for sale in the ordinary course of business. If IAS 2 is not applicable, an entity applies IAS 38 to holdings of cryptocurrencies*). Diversamente, troverebbe adito il principio contabile dedicato agli *Intangible assets* (IAS 38 cit.), il quale definisce il singolo crypto-asset come “identificabile” e “non-monetario, privo di sostanza fisica” (*an identifiable non-monetary asset without physical substance*). Anche i principi contabili nazionali recano nozioni di “rimanenze” e “immobilizzazioni immateriali”, simili a quelle internazionali (OIC 13, par. 4; OIC 24, par. 9)

È opportuno ricordare come la determinazione del reddito d’impresa sia proprio calibrata su tali qualificazioni emergenti dai principi contabili internazionali e domestici (art. 83 del D.P.R. n. 917/1986 cit.). Allora, un abituale “commerciante” di NFTs dovrebbe annoverarli fra i “beni-merce”, con l’attrazione dei proventi ritratti dai trasferimenti di gettoni artistici fra i ricavi ovvero fra le rimanenze, per (gli incrementi di magazzino, da intendersi quali) variazioni nelle giacenze dei tokens non alienati (artt. 85 e 92 del D.P.R. n. 917/1986). Per le rimanenze, si applicherebbe il regime fiscale proprio, con le varie previsioni in caso di variazione delle quantità di esse nei vari periodi di imposta. Così, la diminuzione si imputerebbe agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente e, dunque, si considererebbero trasferiti i crypto-assets e, nel nostro caso, degli NFTs artistici, acquistati per ultimi (*LIFO: last in, first out*: art. 92, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986). Invece, per gli imprenditori che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del “primo entrato, primo uscito” (*FIFO: first in, first out*) o con varianti *LIFO*, le rimanenze sarebbero assunte

rilevati, in ordine alla possibile applicazione della disciplina in tema di redditi di lavoro autonomo ove il carattere personale dell'attività del contribuente fosse preponderante e qualificante rispetto all'organizzazione di cui si avvalsesse (v. *a contrariis*, l'art. 55, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 cit.). Vi è un ulteriore aspetto da considerare.

Ai fini delle imposte sui redditi, detta giurisprudenza deve essere considerata da ulteriori angoli prospettici rispetto a quelli propri dell'IVA, ove rinvia a una distinzione che valorizza la (ricostruzione istruttoria circa la) "intenzione" del soggetto che pone in essere l'atto di trasferimento. L'art. 5, comma 2, lett. h), n. 3) della recentissima L. delega n. 111/2023 per la riforma fiscale ha recepito tale approccio, ove ha previsto, fra i propri principi e criteri direttivi, ai fini dell'IRPEF,

l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente *l'intento speculativo*, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Risulta affatto problematica una "ricostruzione delle intenzioni". In linea con i principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1 Cost.) e certezza del diritto, la disciplina tributaria non attribuisce rilievo a profili soggettivistico-interiori dell'interessato, quali il fine speculativo o meno perseguito tramite l'atto giuridico<sup>66</sup>; piuttosto, sul piano oggettivo, si guarda all'atto genetico della ricchezza (siccome e nei limiti in cui è) incapsulabile in una delle categorie reddituali, disegnate dal legislatore. Pertanto, quand'anche si ritenesse di avere intercettato "scopi" e "finalità" da "collezionista" *ex ante*, il token potrebbe essere alienato *ex post*, con la maturazione di un plusvalore rispetto al costo d'acquisto, la cui totale irrilevanza tributaria non sembra agevolmente sostenibile, alla luce del regime proprio dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*) o i), l) del D.P.R. n. 917/1986<sup>67</sup>). In ogni caso, l'applicazione della disciplina del reddito d'impresa resta ferma per i proventi traslativi ritratti dalle società ed enti commerciali residenti in Italia, sulla base di un criterio formale soggettivo, simile a quello sancito per la disciplina dell'IVA (v. artt. 55, comma 2, lett. c); 65, comma 2; 75, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986).

---

per il valore che risulta dall'applicazione del metodo contabile adottato (art. 92, comma 4 del D.P.R. n. 917/1986).

66 Questo, invece, era l'approccio dapprima seguito con la riforma tributaria degli anni '70. V. art. 76, comma 1 del D.P.R. n. 597/1973, in tema di IRPEF.

67 A seconda dei singoli casi, v. parr. segg.

## 11. I redditi diversi e la posizione dell'avente causa degli NFTs remunerati con cryptocurrency payments nel regime anteriore alla L. n. 197/2022

Prima della L. di bilancio 2023, la fattispecie traslativa poteva assumere rilevanza non solo per il soggetto trasferente gli NFTs (sotto specie di reddito di impresa, di lavoro autonomo, in caso di attività abituale, o diverso, in caso di attività occasionale), ma anche per il loro avente causa. Difatti, l'esegesi amministrativa italiana era arrivata all'ulteriore esito di accostare *tout court* i token di pagamento a monete estere, con l'applicazione della regola, propria della categoria dei redditi diversi, che assoggetta a imposizione «le plusvalenze (...) realizzate mediante cessione a titolo oneroso (...) di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (...)». Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente», «a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire - n.d.r.: corrispondenti a 51.645,69 euro - per almeno sette giorni lavorativi continui» (art. 67, comma 1, lett. c-ter) e 1-ter del D.P.R. n. 917/1986<sup>68</sup>. Si tratta di una lettura criticabile, anzitutto perché la norma, certamente non concepita per i crypto-assets, ne sottende un'assimilazione alle valute estere, difficilmente sostenibile, dato che le criptomonete di pagamento non sono “monete estere” né “nazionali”, poiché prive *ab imis* del rango di valuta oltre che di territorialità (Corasaniti 2018:57 e 59; Contrino, Baroni 2019: 31 e 34; Conte 2019:77; Salvini, 2020:170; Piero 2020:118 e 2023: 25-26).

Nondimeno, calando tale approccio al nostro ambito di indagine, anche l'acquirente di NFTs artistici poteva essere tassato in relazione all'incremento di valore della criptomoneta, maturato nel tempo, utilizzata per il pagamento dello stesso token<sup>69</sup>. Difatti, assecondando la prospettiva erariale, il trasferimento della criptomoneta di pagamento avrebbe potuto concretizzare una cessione a titolo oneroso di un *intangibile* (la criptomoneta, appunto), remunerata dal NFT artistico, dalla quale poteva scaturire un plusvalore imponibile.

Ora, su tale assetto, la L. n. 197/2022 ha dettato una disciplina transitoria *ad hoc*

68 V., p. es., Agenzia delle Entrate, Risposta 24 novembre 2021, n. 788; Agenzia delle Entrate, Risposta 1° agosto 2022, n. 397.

69 In forza di tale orientamento, immaginiamo che un contribuente fosse stato titolare di svariate unità di *ethers* pari, ad esempio, - ammesso che fossero obiettivamente e pacificamente valutabili - a 200.000 euro giacenti in un portafoglio elettronico (*e-wallet*) per oltre sette giorni lavorativi e, a seguito di tale lasso di tempo, tale valore si incrementasse a 300.000 euro. Supponiamo, altresì, che impiegasse *ethers* per acquistare un pregiatissimo NFT. Secondo l'esegesi amministrativa, il differenziale in sé sarebbe tassabile in capo all'acquirente.

Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge -ossia anteriori al 1° gennaio 2023<sup>70</sup> - si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico (art. 1, comma 127 della L. n. 197/2022).

La norma, così formulata, postula che vi fossero plusvalenze imponibili, nella disciplina dei redditi diversi, prima del 1° gennaio 2023 ed evoca così la criticata esegesi amministrativa anteriore alla L. di bilancio, sulla equiparazione delle criptomonete alle valute estere.

Così esprimendosi, la disposizione transitoria cerca di avallare *ex post* uno *status quo antea*, frutto di una erronea interpretazione amministrativa, non supportata da puntuali riferimenti normativi. Nondimeno, la stessa L. n. 197/2022 guarda anche all'avvenire: per la prima volta, l'ordinamento tributario italiano ha disciplinato taluni profili dei crypto-assets, nei termini che ci accingiamo a esaminare.

## 12. La L. n. 197/2022 e il regime dei crypto-assets ai fini delle imposte sui redditi

La riforma, veicolata dalla L. n. 197/2022, ha ritenuto di attingere solo la materia delle imposte sui redditi e non anche l'IVA, giacché tale tributo rientra sotto la signoria disciplinare europea, come dianzi rilevato<sup>71</sup>. Il legislatore è soprattutto intervenuto sulla disciplina dei redditi diversi, fra l'altro, con l'inserimento della nuova ipotesi normativa della lett. c-*sexies*) in seno all'art. 67 del D.P.R. n. 917/1986. Ai fini della nuova disciplina, «per 'cripto-attività' si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga» (art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*), cit., seconda proposizione del D.P.R. n. 917/1986, introdotta dall'art. 1, comma 126, lett. a) della L. n. 197/2022). La nozione non nasce dal caso, ma riecheggia definizioni normative, disseminate in diversi contesti disciplinari nel diritto dell'Unione, quali quelli dell'antiriciclaggio<sup>72</sup> e, ora, del Reg. *MiCA* n. 2023/1114<sup>73</sup>.

70 Art. 21 della L. n. 197/2022.

71 Par. 3.

72 Così, in particolare, per il riferimento alla "rappresentazione digitale di valore", cfr. l'art. 1, par. 2, lett. d) della Dir. 2018/843/UE, in materia di antiriciclaggio.

73 Art. 3, par. 1, n. 5) del "*MiCA*" cit.

Passiamo, dunque, ad analizzare alcuni aspetti tra i vari che contraddistinguono il nuovo regime. In rapporto alla ricordata nozione, sono tassate fra i redditi diversi, con effetto dal 1° gennaio 2023, «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» (art. 67, comma 1, lett. *c-sexies*) del D.P.R. n. 917/1986, introdotto dall'art. 1, comma 126, lett. a) della L. n. 197/2022), con applicazione di tributo sostitutivo del 26% (v. artt. 5 ss. del D. Lgs. n. 461/1997<sup>74</sup>). L'art. 67, comma 1, lett. *c-sexies*) presuppone la ricordata sussunzione dei crypto-assets in genere fra i beni giuridici (art. 810 c.c.), come altresì rilevabile dall'esperienza comparatistica<sup>75</sup>; la regola appare espressiva di un distacco dalla precedente, controversa interpretazione amministrativa, invece protesa ad accostarle alle valute estere (Pierro 2023:21), come osservato. Tuttavia, la nuova disposizione non sembrerebbe avere la prospettiva di una larga applicazione per i tokens infungibili della cryptoarte. In proposito, il precetto sembra aver voluto accostare la nuova ipotesi ai redditi (diversi) di natura finanziaria (come si desumerebbe dalla collocazione alla lett. *c-sexies*), dopo le ipotesi dalla c) alla *c-quinquies*), afferenti le plusvalenze “finanziarie”, appunto: Pierro 2023:29; in senso critico sull'accostamento degli NFTs fra i proventi finanziari, Conte 2023(1):3). Al di là del discutibile accostamento “topografico” dell'ipotesi in seno alla disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'art. 67, comma 1, *c-sexies*) si applicherebbe anche ai proventi ritratti dalla “cessione di NFT già ‘emessi’”<sup>76</sup>. In effetti, il tenore testuale della regola ragiona non solo di “plusvalenze”, ma anche di “altri proventi” in genere, ritratti da cessioni di crypto-attività; pertanto, ben potrebbero avere ad oggetto anche NFTs artistici.

Il nuovo art. 67, comma 1, lett. *c-sexies*) sarebbe applicabile in via soltanto residuale, qualora non entrino in gioco le categorie del reddito d'impresa<sup>77</sup> o di lavoro autonomo, alle precisate condizioni. Inoltre, all'interno della stessa

74 Invero, la generalizzazione dell'aliquota al 26% riguarda, testualmente, tuttora i «redditi diversi, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies)» del D.P.R. n. 917/1986, realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 (art. 3, comma 6 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014). Non è, dunque, compresa la nuova lettera *c-sexies*). Si tratta di un difetto di coordinamento testuale, da parte della L. di bilancio 2023, che, all'art. 1, comma 128, ha novellato gli artt. 5 ss. del D.Lgs. n. 461/1997 in questione. Diversamente, per tutte le plusvalenze c.d. “finanziarie” dell'art. 67 troverebbe riscontro l'imposizione sostitutiva nella misura del 26%, ma non per quella particolare in tema di crypto-assets della nuova lett. *c-sexies*) che qui ci occupa.

75 V., p. es., nell'esperienza giuridica spagnola, *Dirección General de Tributos, Consultas vinculantes*, 18 aprile 2018, V0999-18; 8 maggio 2018, V1149-18 e 20 maggio 2019, V1069-19.

76 Agenzia delle Entrate, circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E, par. 3, p. 45.

77 D'altronde, la stessa L. di bilancio 2023 (art. 1, comma 131) ha introdotto un nuovo comma 3-bis nella disciplina generale delle valutazioni proprio in relazione al reddito d'impresa, la quale statuisce l'irrelevanza impositiva dei (soli) mutamenti di valore dei crypto-assets, alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico.

normativa in tema di redditi diversi, la nuova previsione dovrebbe essere recesiva anche in rapporto al regime dei redditi diversi da attività occasionale, a (67, comma 1, lett. i), l) cit.<sup>78</sup>). In seno alla medesima categoria (dei redditi diversi), ascrivere le singole fattispecie a una previsione anziché a un'altra provoca differenze significative. In caso di attività economiche occasionali di trasferimento di NFTs artistici, i proventi sarebbero attratti a imposizione per intero nell'anno di percezione, in base alla «differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione» (art. 71, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986).

Invece, il nuovo art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*) colpisce le «plusvalenze (...) costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto». In particolare, «sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate» (art. 68, comma 9-*bis* del D.P.R. n. 917/1986, inserito dall'art. 1, comma 126, lett. b) della L. n. 197/2022). Sicché, una prima rilevante differenza tocca i profili temporali e l'entità dell'imponibile. I redditi diversi da attività occasionali sono assoggettati a imposizione per l'intero nell'anno di percezione. Invece, i proventi da cripto-attività riconducibili alla lett. c-*sexies*) sono tassati solo per l'ammontare eccedente 2.000 euro, in un computo complessivo che include anche le minusvalenze di periodo, con il riporto del minusvalore complessivo in successive annualità. Inoltre, sono assoggettabili a imposizione sostitutiva del 26%, come osservato<sup>79</sup>.

Fermo ciò, la L. n. 197/2022 non risolve in modo soddisfacente le numerose problematiche comuni alle varie categorie reddituali, in punto di determinazione dell'imponibile, affini a quelle descritte per il sistema dell'IVA, nei termini che ci accingiamo a illustrare.

### 12.1. (Segue): la determinazione dell'imponibile in base al “valore normale”

In primo luogo, per i redditi di impresa, di lavoro autonomo e diversi da attività occasionale, occorre considerare che gli NFTs artistici sono, di regola, remunerati non affatto in denaro tradizionale, bensì tramite altri crypto-assets (di solito, *ether* o altri NFT). La stessa regola residuale dell'art. 67, comma 1, lett.

78 V., seppur riguardo alle sole attività occasionali di lavoro autonomo, Agenzia delle Entrate, circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E, par. 3, p. 45 cit.

79 Cfr. *supra*, par. 13.1.

*c-sexies*) guarda al “corrispettivo percepito”, qualora sia in moneta tradizionale o al “valore normale”, nelle altre ipotesi.

Nel sistema delle imposte sui redditi, il “valore normale” è ancorato al «prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi (...)» (art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986).

Il *punctum pruriens* affiora in tutta la propria evidenza. Come per l’IVA, mancano norme puntuali che consentano una obiettiva determinazione dei redditi da crypto assets, a fronte dell’impossibilità di individuare un mercato di riferimento, piattaforme di scambio anziché altre, senza incorrere in scelte arbitrarie; per di più, appare arduo intercettare stabili e precisi ammontari anche nell’arco di una stessa giornata (Conte 2023(1):9).

## 12.2. (Segue): criticità proprie della norma residuale in tema di redditi diversi

Ai problemi generali, ora descritti, si affiancano quelli peculiari, propri dell’art. 67, comma 1, lett. *c-sexies*). In primo luogo, la regola prevede una sorta di computo unitario di plusvalenze e minusvalenze nell’intero anno d’imposta. Tanto sembra presupporre il perfezionamento di plurimi negozi generativi di tali componenti reddituali, che determinerebbe l’attrazione dei componenti reddituali alle altre categorie, testé ricordate, del reddito di impresa o di lavoro autonomo e, dunque, l’inoperatività *in thesi* della regola testé riprodotta. In secondo luogo, appare dissonante con il principio di capacità contributiva (artt. 53, comma 1 e 3, comma 1 Cost.) la previsione che subordina il riporto in avanti dell’eventuale eccedenza negativa alla “condizione” dell’esposizione nella dichiarazione dei redditi. A questo proposito, è insegnamento consolidato che la fonte della obbligazione tributaria sia da individuare in atti o fatti espressi dell’attitudine alla contribuzione, disegnati da norme di legge (art. 23 Cost.) e non nella dichiarazione tributaria, ove assolva alla funzione di atto di partecipazione di scienza, anzitutto circa l’esistenza ed entità di redditi e perdite (Moschetti 2001:1174; Coppola 2005:149; Nussi 2008: 244 e 285; Marongiu 2014:985<sup>80</sup>).

Invece, la nuova previsione si colloca in direzione contraria a tali radicate conclusioni, ove, pur a fronte di un’eccedenza negativa, quand’anche dimostrabile, nega il riporto e la deduzione dalle plusvalenze di periodi successivi, solo per una violazione formale, qual è, appunto, la mancata rappresentazione in

80 Cfr., *ex multis*, Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378, par. 31; Cass., sez. un., 25 ottobre 2002, n. 15063; di recente, Cass., sez. trib., ord. 6 giugno 2022, n. 18147.

dichiarazione. Fra l'altro, la soluzione del legislatore configge con quella adottata per l'affine materia delle perdite d'impresa (art. 84 del D.P.R. n. 917/1986), la quale non subordina affatto il riporto e la deducibilità di esse alla presentazione della dichiarazione. Tantoché, per le perdite, trova adito l'idea del riporto e della deducibilità perfino nell'ipotesi più grave (non di mancata compilazione di un rigo della dichiarazione, relativo a tale eccedenza negativa, ma addirittura) di omissione *tout court* della dichiarazione tributaria<sup>81</sup>.

In relazione a tali premesse e a siffatto *tertium comparationis*, l'ancoraggio del riporto e deduzione dell'eccedenza negativa all'esteriorizzazione in dichiarazione appare altresì in attrito con il principio di eguaglianza (art. 3, comma 1 Cost.). Inoltre, la disciplina stabilisce che nel

caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione (art. 68, comma 9-bis del D.P.R. n. 917 cit.).

Nella prima parte, la disposizione riprende la disciplina concepita per le principali plusvalenze di carattere finanziario (art. 68, comma 6 del D.P.R. n. 917 cit.). Nella seconda, subordina la rilevanza fiscale del “costo o valore di acquisto” del token a “elementi certi e precisi”.

La formula sembra riecheggiare, più che quella in materia di perdite su crediti (art. 101, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986; in tal senso, invece, Capaccioli 2023:245), le norme generali sui componenti dei redditi d'impresa, che, alla stessa condizione degli “elementi certi e precisi”, ammettono la deducibilità di “spese” ed «oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito» (art. 109, comma 4, lett. b) del D.P.R. n. 917/1986). Sennonché, nella fisiologica applicazione della disciplina dell'accertamento del reddito d'impresa, i “ricavi ed altri proventi” maturati da tali crypto-assets dovrebbero essere indicati a conto economico e fiscalmente dichiarati dal contribuente<sup>82</sup>. Tuttavia, la disciplina dei redditi diversi, ai quali la norma guarda, non si correla a obblighi contabili, invece previsti a carico degli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (art. 13 del D.P.R. n. 600/1973); da qui, la previsione della L. n. 197/2022 che valorizza gli “elementi certi e precisi”.

81 V., p. es., Cass., sez. VI - 5, ord. 15 ottobre 2021, n. 28316. In tema di detrazione IVA a fronte di omessa dichiarazione, *mutatis mutandis*, Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757, con principi richiamati, in generale, anche per i tributi reddituali, da Cass., sez. trib., 9 ottobre 2019, n. 25288.

82 V. nt. 38, in riferimento ai “beni-merce” produttivi di rimanenze, per le giacenze invendute.

Si affacciano le stesse riserve, espresse per i richiami al “valore normale”. Risulta difficile offrire “elementi certi e precisi” circa la progressiva formazione di “costi o valori d’acquisto”, in assenza di riferimenti oggettivi sul mercato e di sicuri “valori” da assumere quale riferimento. A ciò si aggiunge, la tendenza a una certa deformalizzazione delle negoziazioni nel mondo digitale, la quale può rendere già in sé difficile avere la disponibilità di “documenti” dimostrativi di tali “costi o valori”, (Capaccioli 2023: 245-246), quand’anche li si ritenesse determinabili.

### 12.3. (Segue): la particolare disciplina della permuta per i redditi diversi

Il trasferimento di NFTs artistici darebbe luogo a redditi diversi, tassati “per cassa”, anche per l’avente causa dei tokens che remunerasse l’acquisto mediante ulteriori cripto-attività, quali sono senz’altro monete virtuali come *ether*, *bitcoin*, etc. Difatti, il compratore di NFTs che trasferisse moneta digitale, quale contropartita sinallagmatica, sarebbe parimenti interessato dall’imposizione reddituale, ove, a propria volta, realizzasse “plusvalenze” o “altri proventi” dalla cessione del token di pagamento (art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*) cit.).

In sostanza, saremmo al cospetto di una permuta di crypto-assets eterogenei: NFTs verso moneta digitale e viceversa, espressiva di capacità contributiva (art. 53, comma 1 Cost.) in capo ad ambedue le parti. La disciplina assicura tale imposizione da vari crinali, giacché attrae a tassazione anche i “proventi” ritratti da “permuta” coinvolgenti cripto-attività; tuttavia, fa eccezione per quella tra «cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni», la quale «non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante» (art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*), terza proposizione TUIR). Non v’è dubbio che NFTs artistici e monete digitali assolvano a funzioni nettamente distinte. I primi sono associati a creazioni artistiche, opere dell’ingegno, con funzione certificativa della loro unicità; le seconde sono gettoni informatici con funzione di pagamento.

Tuttavia, proprio l’eccezione testé considerata annida in sé rilevanti criticità.

In primo luogo, i crypto-assets non sempre sono così agevolmente distinguibili sul piano funzionale. Sovente, rivelano caratteri ibridi quanto alla loro destinazione o possono mutare la loro morfologia nel tempo (Contrino, Baroni 2019:34)<sup>83</sup>. In rapporto a un quadro così articolato e composito, il testo normativo non definisce specificamente la portata di cosa siano le “eguali caratteristiche e funzioni” (Conte 2023(1):5-6). In ogni caso, uno scambio non necessariamente riguarda crypto-assets esprimenti (un identico “valore” e, dunque) un’identica redditività, a prescindere dalla circostanza che la fattispecie negoziale

83 Ad es., un *security token* rivela di solito connotati avvicinati a uno strumento finanziario (p.es. una partecipazione societaria); tuttavia, ad un certo punto, potrebbe assolvere anche funzioni proprie di una criptomoneta di pagamento. Sul polimorfismo delle cripto-attività, v., p. es., Agenzia delle Entrate, Risposta 20 aprile 2020, n. 110.

complessa riguardi tokens aventi “eguali caratteristiche e funzioni” (il trasferimento di una criptomoneta con la contropartita di un’altra criptomoneta: es.: *ether* per *bitcoin*; Capaccioli 2023:241) oppure di diversa natura e funzione (NFTs artistico trasferito verso un corrispettivo in *ether* o altra criptomoneta<sup>84</sup>).

In base alla nuova previsione, sarebbe addirittura esclusa rilevanza fiscale per un *exchange* fra un NFT artistico con un altro NFT artistico<sup>85</sup>, quand’anche di minore valore e, perciò, accompagnato da un conguaglio per allinearlo al primo. In un caso siffatto, escludere l’imposizione appare una conclusione disarticolata dall’enunciato principio di capacità contributiva (art. 53, comma 1 Cost.) e, altresì, irragionevole e, perciò, contraria al principio di eguaglianza (art. 3, comma 1 Cost.), anche alla luce di svariate altre disposizioni in materia di imposte sui redditi circa il trattamento dei conguagli. Si pensi all’eclatante ipotesi della permuta fra beni strumentali, allibrati a bilancio allo stesso valore, in relazione alla quale il conguaglio in denaro costituisce, appunto, plusvalenza imponibile nella disciplina del reddito d’impresa (art. 86, comma 2, ult. ipotesi del D.P.R. n. 917/1986). Anche al di fuori delle plusvalenze d’impresa, altre ipotesi assoggettano a imposizione i conguagli nel sistema delle imposte sui redditi, come si registra, ad esempio, nelle fattispecie di cambio delle partecipazioni originarie nella disciplina della fusione e della scissione di società, nonché per gli scambi di partecipazioni (v., rispettivamente, artt. 172, comma 3; 173, comma 3; 177, comma 1 del D.P.R. n. 917 cit.) e, nella disciplina dei redditi di capitale, a fronte di cause estintive del rapporto del socio con la società o ente di appartenenza (art. 47, comma 7 del D.P.R. n. 917 cit.).

Pertanto, la soluzione normativa che esclude rilievo fiscale alle permutate fra cripto-attività funzionalmente uguali, come i tokens infungibili della crypto art, appare irrazionale (art. 3, comma 1 Cost.) alla luce di siffatti *tertia comparationis*.

### 13. Nota conclusiva

Dalla disamina complessiva compiuta appaiono evidentissimi i problemi di fondo nel tentativo di ricostruire i lineamenti di una disciplina fiscale dei crypto-assets in generale e di quelli della virtual art in particolare, soprattutto relativi alla individuazione della localizzazione e commisurazione degli imponibili delle fattispecie interessate. La diffusione e, in molti casi, il notevole (se non anche notevolissimo) rilievo economico del fenomeno esigono un più ampio e competente intervento normativo, da parte del legislatore, anche in materia tributaria.

84 Per simili esempi, v. anche Agenzia delle Entrate, circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E, par. 3.1., p. 47.

85 Agenzia delle Entrate, circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E, par. 3.1., p. 47 cit.

Appare, ormai, un obiettivo indifferibile nell'attuale scenario, contraddistinto dalla dominante presenza delle *virtual commodities* del mercato globale e digitalizzato.

## Bibliografia

- L. ANTE, *The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum*, in *FinTech*, 2022, 216 ss.
- A. M. BAL, *Taxation of virtual currency*, Leiden, 2014
- A. M. BAL, *Stateless Virtual Money in the Tax System*, in *Eur. tax.*, 2013, 351 ss.
- A. M. BAL, *How to Tax Bitcoin?*, in AA.VV., *Handbook of Digital Currency. Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data*, a cura di D. Lee Kuo Chuen, Cambridge (USA), 2015, 267 ss.
- A. M. BAL, *Taxing Virtual Currency: Challenges and Solutions*, in *Intertax*, 2015, 380 ss.
- A. CANEPA – K. A. SHAH – A. VISCONTI, *NFTs and crypto art marketplaces: new risks for investors and financial markets?*, in *Law and Economics Yearly Review*, 2022, 1, 63 ss.
- S. CANNIZZARO, *Permuta, operazioni permutative e datio in solutum*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2014, 318
- S. CAPACCIOLI, *Introduzione al trattamento tributario delle valute virtuali: criptovalute e bitcoin*, in *Dir. prat. trib. internaz.*, 2014, 27 ss
- S. CAPACCIOLI, *La tassazione delle attività digitali. Cripto-attività, criptovalute, valute virtuali, token e bitcoin*, Milano, 2023.
- P. CARDELLA, *Prime osservazioni in tema di non-fungible token (NFT) e imposta sul valore aggiunto*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 19 luglio 2022, 1 ss.
- P. CARDELLA – E. DELLA VALLE – F. PAPARELLA, *Tributi, economia e diritto nel Metaverso*, Pisa, 2023
- D. CONTE, *Tassazione delle criptovalute: poche luci e molte ombre*, in *i-lex, Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale*, 2019, 67 ss.
- D. CONTE, *Riflessioni sul regime di imposizione diretta delle criptoattività introdotto dalla Legge di bilancio 2023*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 24 ottobre 2023, 1 ss.
- D. CONTE, *Ulteriori questioni e nuove problematiche sulla fiscalità delle criptoattività dopo la Legge di bilancio 2023*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 26 ottobre 2023, 1 ss.
- A. CONTRINO - G. BARONI, *The cryptocurrencies: fiscal issues and monitoring*, in *Dir. prat. trib. internaz.*, 2019, 11 ss.
- P. COPPOLA, *La dichiarazione tributaria e la sua rettificabilità*, Padova, 2005
- G. CORASANITI, *Il trattamento tributario dei bitcoin tra obblighi antiriciclaggio e monitoraggio fiscale*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, 2018, 45 ss.
- R. IAIA, *Imponibilità e disciplina delle operazioni di cambio e pagamento con criptomone in sistema europeo dell'IVA*, in *Riv. dir. trib.*, 2021, I, 273 ss.

- M. KOTHARI, *The Treatment of Bitcoin Transactions for Indirect Tax Purposes*, in AA.VV., *Taxation in a Global Digital Economy: Schriftenreihe IStR Band 107*, a cura di I. Kerschner - M. Somare, Wien, 2017, 373 ss.
- G. MARONGIU, *Lo Statuto dei diritti del contribuente nell'accertamento e nel processo*, in *Dir. prat. trib.*, 2014, I, 985 ss.
- R. MORO VISCONTI, *La valutazione dell'arte digitale*, in *Il diritto industriale*, 2021, 472 ss.
- F. MOSCHETTI, *Emendabilità della dichiarazione tributaria tra esigenze di 'stabilità' del rapporto e primato dell'obbligazione dovuta per legge*, in *Rass. trib.*, 2001, 1174 ss.
- M. NUSSI, *La dichiarazione tributaria*, Torino, 2008
- M. PIERRO, *La qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute*, in *Riv. dir. trib.*, 2020, I, 103 ss.
- M. PIERRO, *Le cripto-attività e l'imposizione diretta dopo la legge di bilancio 2023*, in AA. VV., *Fisco digitale. Cripto-attività, protezione dei dati, controlli algoritmici*, a cura di G. Ragucci, Torino, 2023, 11 ss.
- A.D. POPESCU, *Non-Fungible Tokens (NFT). Innovation beyond the craze*, in *Proceedings of Engineering & Technology*, 2021, 26 ss.
- L. SALVINI, *La dimensione valutaria dell'economia digitale: le criptovalute*, in AA.VV., *Profili fiscali dell'economia digitale*, a cura di L. CARPENTIERI, Torino, 2020, 165 ss.
- R. SCALIA, *Riflessioni su alcuni temi controversi sulla disciplina IVA delle c.d. criptovalute*, in *Giur. imp.*, 2020, 1 ss.
- L. SCARCELLA, *Taxation issues rising from trading activities involving bitcoins*, in *Riv. dir. trib. internaz.*, 2018, 103 ss.
- C. TRENTA, *Bitcoin e valute virtuali. Alcune riflessioni alla luce della decisione della Corte di giustizia UE sul regime IVA applicabile ai bitcoin*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2016, 949 ss., nota a Corte Giustizia, 22 ottobre 2015, causa C-264/14, *Hedqvist*
- S. C. VALERA – P. F. VALDÉS - S. MUÑOZ VIÑAS, *NFT y arte digital: nuevas posibilidades para el consumo, la difusión y preservación de obras de arte contemporáneo*, in *artnodes*, 2021, 1 ss.
- A. VOZZA, *Le operazioni permutative e le dazioni di pagamento*, in *Giur. sist. dir. trib.*, dir. da F. Tesaurò, Torino, 2001, 271 e 277
- R. WOLF, *Bitcoin and EU VAT*, in *International VAT Monitor*, 2014, 254 ss.